

Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali

In vigore dal 31 Ottobre 2008

INDICE

TITOLO I: Norme generali	pag. 2
Capo I: Strumenti finanziari.....	pag. 3
Capo II: Soggetti.....	pag. 6
TITOLO II: Servizio di gestione accentrata.....	pag. 7
Capo I: Tenuta dei conti.....	pag. 8
Capo II: Amministrazione degli strumenti finanziari.....	pag.9
Capo III: Servizio di assistenza fiscale.....	pag.12
TITOLO III: Servizio ATIE.....	pag.12
TITOLO IV: Servizi di gestione delle comunicazioni tramite Internet...	pag.12
TITOLO V: Servizio Prestito Titoli.....	pag.13
TITOLO VI: Servizio di gestione delle garanzie.....	pag.14

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Definizioni

Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «Disposizioni di servizio»: le istruzioni operative emanate dal Monte per singole operazioni specificamente individuate;
- b) «Dlgs 213/98»: il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 “Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433” e successive modifiche e/o integrazioni;
- c) «Dlgs 58/98»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successive modifiche e/o integrazioni;
- d) «Dlgs 385/93»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modifiche e/o integrazioni.
- e) «Documenti operativi»: la documentazione emanata dal Monte contenente le disposizioni operative di generale applicazione relative ai servizi offerti;
- f) «emittenti»: le società e gli enti che emettono gli strumenti finanziari ammessi al Sistema;
- g) «intermediari»: i soggetti che detengono presso il Monte conti titoli tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari in gestione accentrata e l’esercizio dei relativi diritti;
- h) «Monte»: “Monte Titoli – S.p.A.”, società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) «Soggetti Esteri»: i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione svolti dal Monte;
- j) «Provvedimento Banca d’Italia-Consob»: il “Provvedimento del 22 Febbraio 2008 emanato dalla Banca d’Italia e dalla Consob, in attuazione

del Dlgs 58/98 e del Dlgs 24 giugno 1998, n. 213”, e successive modifiche e/o integrazioni;

- k) «Regolamento dei servizi»: il presente “Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali”;
- l) «Regolamento n. 1287/2006/CE»: il “Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006 , recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- m) «Sistema»: il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari gestito dal Monte.
- n) «Sistemi multilaterali di negoziazione»: sistemi multilaterali, previsti dall’articolo 1 comma 5-octies Dlgs 58/98, che consentono l’incontro, al loro interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

Art. 2

Fonte normativa

1. Il presente Regolamento dei servizi è adottato ai sensi dell’art. 81, comma 2 del Dlgs 58/98.

Art. 3

Condizioni generali

1. Il Regolamento dei servizi illustra i servizi offerti, i principi generali che ne regolano il funzionamento e ne stabilisce i corrispettivi. La descrizione dettagliata dell’operatività del Sistema e delle funzionalità dei servizi è demandata ai Documenti operativi che, unitamente al Regolamento dei servizi, costituiscono parte integrante dei contratti per la partecipazione ai servizi stessi.
2. Il Monte può integrare o modificare il presente regolamento e i Documenti operativi con propria delibera.
3. La versione italiana del Regolamento dei servizi, dei Documenti operativi e delle disposizioni di servizio emanate, di volta in volta, dal Monte è quella vincolante e prevale sulla versione tradotta in inglese che è valida per fini esclusivamente commercial

CAPO I
STRUMENTI FINANZIARI

Art. 4

Categorie di strumenti finanziari ammessi al Sistema

1. Sono ammessi al Sistema i seguenti strumenti finanziari:
 - a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
 - b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
 - c) le quote di fondi comuni di investimento;
 - d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
 - e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, nonché i relativi indici.
 - f) qualsiasi altro valore mobiliare previsto dal Dlgs 58/98 non incluso nelle precedenti lettere.
2. Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, emessi da banche popolari, sono ammessi al Sistema con gli effetti previsti dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob.

Art. 5

Immissione degli strumenti finanziari nel Sistema

1. Gli strumenti finanziari possono essere immessi nel Sistema su richiesta dell'emittente, o limitatamente agli strumenti finanziari gestiti per il tramite di un Soggetto Estero, su richiesta degli intermediari e/o dello stesso Soggetto Estero. L'immissione nel Sistema richiede la previa stipulazione di apposito accordo tra il Monte e l'emittente o la realizzazione di appositi collegamenti con il Soggetto Estero sopra citato, secondo quanto previsto dal Titolo V del Provvedimento Banca d'Italia - Consob.
2. Il Monte comunica agli intermediari l'avvenuta immissione degli strumenti finanziari nel Sistema.
3. L'immissione degli strumenti finanziari nel Sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni

prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

Art. 6

Strumenti finanziari immessi nel Sistema in regime di dematerializzazione

1. Gli strumenti finanziari indicati all'articolo 4 sono immessi nel Sistema in regime di dematerializzazione ai sensi del Dlgs 213/98, se negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani (di seguito "dematerializzazione obbligatoria per legge").
2. Gli strumenti finanziari non aventi le caratteristiche previste dal comma precedente sono immessi nel Sistema in regime di dematerializzazione (di seguito "dematerializzazione obbligatoria per regolamento") se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) siano negoziati o destinati alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente
 - b) limitatamente agli strumenti finanziari di cui all'art. 4 comma 1 lett. a), b), ed e) e comma 2, l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani ovvero sia incluso in un apposito elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicato dalla Consob.
 - c) limitatamente alle obbligazioni, i titoli di Stato e agli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro;
3. L'emittente di strumenti finanziari con caratteristiche diverse da quelle previste per l'applicazione del regime di dematerializzazione obbligatoria per legge o per regolamento può immetterli nel Sistema in regime di dematerializzazione (di seguito "dematerializzazione facoltativa").
4. La dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati e l'immissione nel Sistema degli strumenti finanziari sottoposti al regime di dematerializzazione avviene con le modalità indicate nei Documenti operativi.
5. Al cessare delle condizioni previste per la dematerializzazione obbligatoria e nell'ipotesi di

dematerializzazione facoltativa, l'emittente può sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

6. Il Monte comunica tempestivamente agli intermediari l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

Art. 7

Requisiti degli strumenti finanziari

1. Sono immessi nel Sistema gli strumenti finanziari:
 - a) emessi dai soggetti di cui all'articolo 12 che rispettano la condizione prevista all'articolo 33, comma 2, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob;
 - b) liberamente trasferibili e interamente liberati;
 - c) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:
 - muniti della cedola in corso e delle successive cedole, se non dematerializzati;
 - completi delle stampigliature, se non dotati di cedole staccabili e non dematerializzati;
 - pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso;
 - d) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;
 - e) non soggetti a procedure di ammortamento, se non dematerializzati, o a procedure similari;
 - f) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata al Monte con la seguente formula: «Alla Monte Titoli – S.p.A. ex Dlgs 58/98», ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'instestazione al Monte stesso.
2. Gli strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) possono essere immessi nel Sistema qualora ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in conformità dei criteri stabiliti all'art.35 del Regolamento n. 1287/2006/CE.
3. Gli strumenti finanziari che non presentino i requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono comunque immessi nel Sistema. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, il Monte mantiene separata e specifica evidenza nei propri conti di tali strumenti finanziari.

Art. 8

Esclusione degli strumenti finanziari dal Sistema

1. Gli strumenti finanziari possono essere esclusi dal Sistema:
 - quando perdano i requisiti per l'ammissione;
 - in caso di estinzione della società emittente;
 - per gli strumenti finanziari, gestiti per il tramite di un Soggetto Estero, qualora lo stesso escluda i medesimi dall'ambito del contratto stipulato con il Monte.
2. Nelle ipotesi di esclusione degli strumenti finanziari dal Sistema, il Monte ne dà immediata comunicazione agli intermediari e agli emittenti e provvede alla messa a disposizione degli stessi:
 - a spese e rischio degli intermediari, con le modalità previste nei Documenti operativi, per gli strumenti finanziari gestiti direttamente;
 - con le modalità concordate con i Soggetti Esteri, per gli strumenti finanziari gestiti per il tramite degli stessi.
3. Nel caso di esclusione di strumenti finanziari a causa di estinzione della società emittente, il Monte provvede ad azzerare i conti di pertinenza dell'emittente e degli intermediari relativamente agli strumenti finanziari esclusi.

Art. 9

Strumenti finanziari sottoposti a vincolo

1. I vincoli sugli strumenti finanziari immessi nel Sistema si costituiscono unicamente presso l'intermediario.
2. I vincoli sugli strumenti finanziari, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

Possono essere accesi, presso l'intermediario, specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

3. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari da immettere nel Sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del titolare degli strumenti finanziari con la girata al Monte secondo la seguente formula «Ai sensi dell'articolo 87 del Dlgs 58/98, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».
4. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.
5. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari non dematerializzati dal Sistema, l'intermediario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.
6. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.
7. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel Sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti degli intermediari.

Art. 10

Strumenti finanziari non dematerializzati falsi o ammortati

1. Qualora si sospetti la falsità o si abbia notizia del possibile ammortamento degli strumenti finanziari immessi nel Sistema, il Monte provvede ai necessari accertamenti presso l'emittente.
2. Il Monte è legittimato a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari immessi nel Sistema e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.
3. In presenza di strumenti finanziari riconosciuti falsi o risultati ammortati, il Monte - informate le parti interessate - addebita il conto titoli dell'intermediario che ne aveva richiesto l'accantonamento e, in caso di incapienza del conto, acquista strumenti finanziari della stessa quantità e specie addebitando all'intermediario il relativo controvalore.

CAPO II

SOGGETTI

Art. 11

Intermediari

1. Possono partecipare al Sistema le seguenti categorie di intermediari:

- a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 385/93;
- b) le SIM o le imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie;
- c) le società di gestione del risparmio previste all'articolo 1 comma 1 lettera h) del Dlgs 58/98, fatto salvo quanto previsto all'art. 36 comma 2 del Dlgs 58/98;
- d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del Dlgs 58/98;
- e) le società o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria;
- f) le banche centrali;
- g) i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano
- h) le società di gestione accentrata, le società di gestione di fondi di garanzia della liquidazione e le controparti centrali, limitatamente alle attività indicate negli articoli 69, comma 2, e 70 del Dlgs 58/98;
- i) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 107 del Dlgs 385/93, limitatamente alle attività previste dall'articolo 1, comma 5 lettere c) e c) bis del Dlgs 58/98 ;
- j) le Poste Italiane S.p.A.;
- l) la Cassa Depositi e Prestiti;
- m) il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

2. Nel valutare l'ammissione dei soggetti di cui alla lettera g) del comma 1 il Monte tiene conto, ove rilevanti, dei principi di reciprocità stabiliti a livello internazionale nonché di standard operativi che salvaguardino l'efficienza del Monte e la relativa rischiosità del sistema gestito.

3. Gli intermediari previsti al comma 1 possono aprire presso il Monte anche conti di proprietà, ad eccezione degli agenti di cambio di cui alla lettera d). I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi.

Art. 12

Emittenti

1. Possono partecipare al Sistema, in qualità di emittenti, i soggetti che emettono gli strumenti finanziari ammessi al Sistema.

Art. 13

Requisiti di partecipazione

1. I soggetti che richiedono la partecipazione al Sistema devono possedere i seguenti requisiti che dovranno sussistere in via continuativa:

- a) una struttura organizzativa dedicata alle attività connesse al Sistema adeguata al volume di attività svolte, dotata di adeguata qualificazione professionale e con orari di operatività compatibili con quelli del Sistema, secondo quanto previsto nei Documenti Operativi;
- b) un soggetto referente per i rapporti con il Monte reperibile negli orari di operatività del Sistema e a conoscenza delle regole di funzionamento del Monte, il cui nominativo viene comunicato al Monte;
- c) strumenti informatici tecnologicamente avanzati e compatibili con il Sistema; d) capacità di effettuare e ricevere comunicazioni secondo quanto previsto all'articolo 21.

2. Gli intermediari e gli emittenti comunicano, nelle forme e nei tempi indicati nei Documenti operativi, il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 nonché le variazioni o la temporanea mancanza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Gli intermediari e gli emittenti possono affidare a soggetti terzi la gestione delle procedure operative e dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nei Documenti Operativi. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 14

Provvedimenti nei confronti degli intermediari e degli emittenti

1. In caso di irregolarità che abbiano provocato disfunzioni e ritardi nello svolgimento dei servizi, oppure in caso di mancato rispetto del Regolamento dei servizi e delle modalità operative indicate nei Documenti operativi e, comunque, in caso di comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del sistema Monte Titoli può sospendere l'intermediario o l'emittente con provvedimento motivato.
2. Il Monte esclude dal Sistema:
 - a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dalla Consob;
 - b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dalla Banca d'Italia;
 - c) le banche cancellate dall'albo previsto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 Dlgs 385/93 o che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera prestazione di servizi;
 - d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;
 - e) gli intermediari cancellati dall'elenco speciale degli intermediari finanziari previsto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 385/93;
 - f) gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, ad eccezione di quelli indicati alle lettere f) ed m), nel caso di permanente incapacità di effettuare e ricevere comunicazioni secondo quanto previsto all'articolo 21.
 - g) gli intermediari e gli emittenti per i quali è stato assunto un provvedimento di sospensione di cui al comma 1, nel caso in cui al termine del periodo di sospensione non siano venuti meno i motivi dell'adozione del provvedimento.
3. Il Monte può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo ai soggetti sospesi o esclusi ai sensi dei commi precedenti. Le eventuali modalità operative per la gestione dei conti, sono indicate dal Monte nei provvedimenti al fine di tutelare l'interesse della clientela a partire dalla decorrenza del periodo di sospensione o esclusione.

Art. 15

Partecipazione e corrispettivi

1. Per partecipare ai servizi offerti dal Monte è necessario presentare l'apposita richiesta.
2. Il Monte, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per ciascun servizio nonché la completezza e la regolarità dei documenti trasmessi, comunica al richiedente, con apposita lettera di accettazione, l'ammissione al servizio e la data di inizio dell'operatività del rapporto.
3. I rapporti fra i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1 lettere g) e h) e il Monte sono regolati da appositi contratti, secondo quanto previsto al Titolo V del Provvedimento Banca d'Italia - Consob. Ai Soggetti esteri che svolgono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi garanzia di strumenti finanziari è richiesto l'invio della documentazione attestante l'assoggettamento a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.
4. I corrispettivi per i singoli servizi forniti dal Monte sono indicati in allegato al presente regolamento. Le controversie aventi a oggetto i suddetti corrispettivi sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.

TITOLO II

SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA

Art. 16

Oggetto del servizio

1. Il servizio è rivolto agli emittenti e agli intermediari e consente, attraverso conti aperti a nome degli stessi, la gestione accentrata di strumenti finanziari. In particolare, il servizio permette
 - a) agli emittenti:
 - di fornire al Monte le istruzioni di accredito di strumenti finanziari derivanti da operazioni di collocamento nei conti degli intermediari sottoscrittori;
 - di gestire tutte le operazioni societarie inerenti agli strumenti finanziari immessi nel Sistema;
 - b) agli intermediari:
 - di movimentare in tempo reale gli strumenti finanziari;

- di riscuotere automaticamente le competenze maturate per dividendi, interessi e rimborso capitale sia in valuta della banca centrale sia in valuta estera;
- di esercitare gli altri diritti patrimoniali connessi agli strumenti finanziari;
- di assolvere agli adempimenti fiscali ai sensi della normativa vigente.

Art. 17

Gestione accentrata degli strumenti finanziari immessi nel Sistema

1. Gli strumenti finanziari accentrati sono gestiti dal Monte direttamente o tramite Soggetti Esteri, sulla base di appositi contratti.
2. Per la gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da soggetti di diritto estero, il Monte stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti per la disciplina dell'immissione e del ritiro dei sopra indicati strumenti finanziari nonché per le modalità di esercizio dei relativi diritti.
3. Il Monte informa gli intermediari circa la stipulazione delle convenzioni previste dai commi precedenti.

CAPO I

TENUTA DEI CONTI

Art. 18

Conti aperti agli intermediari ed estratti delle operazioni

1. A nome e su richiesta degli intermediari, il Monte accende per ciascuno di essi conti distinti di proprietà e terzi, ciascuno dei quali suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie di strumenti finanziari accentrati.

Il Monte registra in ciascun conto i movimenti contabili effettuati sullo stesso. I conti non possono presentare saldi a debito.

2. L'intermediario può disporre degli strumenti finanziari solo dopo la registrazione dell'accredito nel conto relativo.

Il Monte può eseguire blocchi parziali o totali di disponibilità nei conti a fronte di esigenze operative degli intermediari o del Monte per il corretto espletamento delle operazioni societarie di cui alla al Capo II, sezione II.

3. Al termine di ciascuna giornata contabile, il Monte invia agli intermediari un estratto riportante il saldo contabile iniziale e finale. Tale estratto indica, inoltre, le eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata, se non comunicate in precedenza.
4. Qualora l'intermediario dovesse riscontrare eventuali discordanze nell'estratto e/o nelle comunicazioni inerenti alle singole movimentazioni effettuate nel corso della giornata potrà segnalarle per iscritto, entro il giorno successivo alla data di ricezione degli stessi.

In assenza di tale segnalazione, l'estratto e/o le suddette movimentazioni si intenderanno approvati.

Art. 19

Conto aperto a nome dell'emittente ed estratti delle operazioni

1. A nome e su richiesta degli emittenti, il Monte accende per ciascuno di essi conti, che mantengono separata evidenza di ciascuna specie di strumento finanziario accentrato. Tali conti recano tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa.
2. Nel caso di strumenti finanziari gestiti per il tramite di Soggetti Esteri, il Monte apre appositi conti a nome degli stessi.
3. Il Monte invia agli emittenti estratti delle operazioni per documentare le registrazioni dei movimenti contabili eseguiti sugli strumenti finanziari.

Art. 20

Quadratura dei conti

1. Il Monte, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari e dell'eventuale conto di proprietà del Monte coincida con il saldo di ciascuna emissione o con l'analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o Soggetti Esteri che svolgono funzioni analoghe. Nel caso di strumenti finanziari non dematerializzati dal momento dell'emissione, ma solo successivamente, la suddetta quadratura viene effettuata con il saldo relativo all'accentrato.

Art. 21

Comunicazioni

1. Le comunicazioni da e con il Monte relativamente al servizio di gestione accentrata sono effettuate esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicate dal Monte nei Documenti operativi e/o nelle Disposizioni di servizio.
2. Il Monte comunica le caratteristiche minime delle reti telematiche di cui al comma precedente con apposita Disposizione di servizio

CAPO II

AMMINISTRAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 22

Accentramento

1. Il Monte effettua l'accentramento degli strumenti finanziari dematerializzati con la registrazione contabile sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente, sulla base di specifica comunicazione effettuata da quest'ultimo.
2. L'accentramento degli strumenti finanziari non dematerializzati si attua con la consegna al Monte dei certificati e la successiva registrazione contabile sul conto dell'intermediario. Per gli strumenti finanziari nominativi è richiesta la girata o l'intestazione al Monte con la formula indicata all'art. 7, comma 1, lett. e).

Il Monte comunica agli emittenti le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati a esso girati, anche ai fini dell'annotazione – da parte degli emittenti – nel libro dei soci. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 23

Ritiro

1. Possono essere ritirati dal Sistema gli strumenti finanziari accentrati, non dematerializzati e gestiti direttamente dal Monte.
2. Il Monte comunica agli emittenti - anche ai fini dell'annotazione nel libro dei soci - le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per il ritiro tramite intermediario.

Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

3. Se non ritirati presso il Monte, gli strumenti finanziari sono restituiti a cura del medesimo, anche per il tramite dell'emittente, a spese e rischio dell'intermediario.

Art. 24

Giro

1. Nell'ambito del Sistema, gli intermediari possono trasferire franco valuta gli strumenti finanziari e i relativi diritti, attraverso operazioni di giro.
2. Il giro consiste nell'istruzione impartita al Monte da un intermediario di trasferire gli strumenti finanziari da uno dei suoi conti titoli a quello di un altro intermediario ovvero ad un altro dei suoi conti e non comporta alcun movimento fisico degli strumenti finanziari stessi.
3. A seguito dell'esecuzione dell'operazione di giro, il Monte effettua la relativa registrazione nei conti degli intermediari, dandone comunicazione agli stessi.
4. L'operazione di giro viene annullata dal Monte, con contestuale invio di specifica comunicazione all'ordinante, nei casi in cui non vengano rispettate dall'intermediario ordinante le modalità stabilite per il conferimento dell'istruzione. In mancanza di disponibilità parziale o totale nei conti dell'ordinante, l'operazione viene posta in sospenso ed esclusa dal Sistema, al persistere dell'indisponibilità stessa al termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro. Di tale sospensione ed eventuale successiva esclusione il Monte fornisce comunicazione agli intermediari ordinante e beneficiario.

Art. 25

Irrevocabilità e definitività delle operazioni di giro

1. Ai sensi e per gli effetti del Dlgs. n. 210 del 12 aprile 2001, le operazioni di giro si considerano irrevocabili e definitive secondo i criteri di seguito indicati.

Le operazioni di giro a esecuzione immediata (c.d. "a vista"):

- a) in presenza di saldo disponibile, sono irrevocabili e definitive dal momento in cui il Monte provvede alla loro elaborazione e registrazione nei conti degli intermediari;
- b) in assenza di saldo disponibile, sono irrevocabili dal momento in cui il Monte provvede alla loro

elaborazione e definitive dal momento della loro registrazione nei conti degli intermediari a seguito del formarsi della disponibilità del saldo entro il termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro.

Le operazioni di giro a esecuzione differita:

- c) sono irrevocabili dalla chiusura serale del servizio di gestione accentrata del giorno antecedente la data prevista per l'esecuzione del giro e definitive dal momento della loro registrazione nei conti degli intermediari in presenza di disponibilità del saldo entro il termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro.

Art. 26

Limitazioni alle operazioni su strumenti finanziari

1. Per assicurare il buon funzionamento del Sistema, il Monte ha facoltà di stabilire condizioni e limiti temporali alle operazioni di giro, di accentramento e, limitatamente a quelli in forma non dematerializzata, di ritiro degli strumenti finanziari accentrati.

Art. 27

Partecipazione ad assemblee

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, il Monte, avuta conoscenza della convocazione dell'assemblea, comunica agli intermediari i dati dell'operazione necessari per il rilascio della certificazione o comunicazione attestante la partecipazione al Sistema.

La suddetta certificazione o comunicazione è rilasciata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob.

2. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, il Monte fornisce l'informativa di cui al comma 1, se previsto negli appositi contratti stipulati fra il Monte e i Soggetti Esteri tramite i quali sono gestiti gli strumenti finanziari.
3. In caso di sollecitazione di delega di voto - ai sensi del Dlgs 58/98 - il Monte, al ricevimento del prospetto definitivo e del modulo di delega, provvede a informare i partecipanti al Sistema della sollecitazione in corso. Inoltre, a richiesta dell'intermediario e senza ritardo, il Monte comunica i nominativi degli intermediari e la quantità di azioni della società emittente registrata sui rispettivi conti.

Art. 28

Pagamento di dividendi

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, alla data indicata dall'emittente, il Monte dà disposizione alle banche indicate dall'emittente di effettuare i pagamenti a favore degli intermediari beneficiari.

Gli intermediari possono inviare istruzioni di rinuncia e/o rinvio al pagamento del dividendo entro i termini previsti dal Monte.

2. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, per i quali il pagamento del dividendo è effettuato sia in euro che in valuta diversa dall'euro, il Monte effettua d'iniziativa il pagamento dei dividendi, previa ricezione dei fondi da parte delle banche estere o dei Soggetti Esteri con i quali intrattiene rapporti di conto, nei termini e con le modalità indicati nei Documenti operativi e stabiliti sulla base della normativa e delle prassi in uso presso il Paese dell'emittente. Nei casi comunicati dal Monte, l'intermediario può segnalare, con apposita comunicazione, l'aliquota di ritenuta per l'incasso del dividendo; in mancanza di detta segnalazione, il pagamento è effettuato applicando l'aliquota massima.

Per tali strumenti finanziari, non sono previsti la rinuncia e/o il rinvio del pagamento del dividendo da parte dell'intermediario.

Art. 29

Pagamento interessi e rimborso del capitale

su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, il Monte - alle rispettive scadenze - dà disposizione alle banche indicate dall'emittente di effettuare i pagamenti degli interessi a favore degli intermediari beneficiari e di effettuare le operazioni di rimborso del capitale, secondo le condizioni previste nel regolamento di ciascun prestito e nei termini e con le modalità indicati nei Documenti operativi.
2. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano per i quali il pagamento di interessi e rimborso del capitale avviene in valuta diversa dall'euro, il Monte dà disposizione alle banche estere indicate dall'emittente, previa ricezione dei fondi dall'emittente stesso, di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale secondo le condizioni previste nel regolamento di ciascun prestito e nei termini e con le modalità indicati nei Documenti operativi.
3. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, per i quali il pagamento degli interessi e rimborso del capitale è

effettuato in euro o in valuta diversa dall'euro, il Monte, previa ricezione dei fondi, dà disposizione alle banche estere o agli Soggetti Esteri con i quali intrattiene rapporti di conto di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale secondo le condizioni previste nel regolamento di ciascun prestito e nei termini e con le modalità indicati nei Documenti operativi.

Art. 30

Aumenti di capitale

1. Per gli aumenti di capitale a pagamento, gli intermediari inviano al Monte le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione ed effettuano, a favore degli emittenti, i versamenti a copertura della sottoscrizione, secondo le indicazioni e i termini forniti dal Monte. In mancanza di istruzioni o di versamento dei relativi fondi, il Monte non effettua l'operazione.
2. Per gli aumenti di capitale effettuati a titolo gratuito, qualora il diritto di assegnazione non sia negoziabile, il Monte assolve d'iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei nuovi strumenti finanziari emessi. Nel caso il diritto d'assegnazione sia negoziabile, il Monte opera in base alle istruzioni ricevute dagli intermediari.
3. Gli strumenti finanziari di nuova emissione, rivenienti dall'operazione di aumento di capitale, qualora ammessi al Sistema, vengono accreditati dal Monte sui conti titoli degli intermediari.

Art. 31

Conversioni ed esercizi di facoltà

1. Gli intermediari inviano al Monte, nei termini indicati, le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione ed effettuano, ove previsto, i versamenti a favore degli emittenti a copertura della conversione o dell'esercizio della facoltà. Gli strumenti finanziari rivenienti dalla conversione o dall'esercizio di facoltà, qualora ammessi al Sistema, vengono accreditati dal Monte sui conti titoli degli intermediari.
2. Alla scadenza dell'esercizio del diritto, il Monte opera secondo quanto indicato nei Documenti operativi.

Art. 32

Altre operazioni sul capitale

1. Per altre operazioni sul capitale deliberate dall'emittente gli intermediari inviano al Monte, nei termini previsti, le istruzioni necessarie per l'esecuzione ed effettuano a favore degli emittenti – ove previsto – i versamenti a copertura dell'operazione, secondo le indicazioni fornite dal

Monte. Gli strumenti finanziari rivenienti dalle suddette operazioni, qualora ammessi al Sistema, vengono accreditati dal Monte sui conti titoli degli intermediari.

Art. 33

Operazioni societarie su strumenti finanziari esteri

1. Le previsioni di cui agli artt. 28, 29, 30 e 31 si applicano anche agli strumenti finanziari esteri, fatte salve le eventuali deroghe derivanti dai contratti stipulati con i Soggetti Esteri, che il Monte porta a conoscenza degli intermediari.

CAPO III

SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE

Art. 34

Oggetto del servizio

1. Nell'ambito delle operazioni inerenti alla gestione accentrata di strumenti finanziari, il Monte presta assistenza fiscale e assolve agli adempimenti fiscali ai sensi della normativa vigente, anche su richiesta dei partecipanti, nei casi e con le modalità dallo stesso comunicati.
2. Per consentire il corretto espletamento delle attività di cui al comma 1, i partecipanti avranno cura di far pervenire al Monte la documentazione prescritta dalla normativa fiscale nazionale e/o estera vigente e quella indicata nei Documenti operativi e nelle eventuali disposizioni di servizio emanate dal Monte.
3. La documentazione sopra citata e le relative istruzioni devono pervenire entro i termini stabiliti dal Monte e indicati nei Documenti operativi e nelle eventuali disposizioni di servizio emanate dal Monte.

Art. 35

Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'art. 14 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.

TITOLO III

SERVIZIO ATIE

Art. 36

Oggetto del servizio

1. Il servizio, che rientra fra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob, è rivolto agli intermediari di cui all'art. 11 e agli emittenti. Il servizio consente la gestione di una anagrafe relativa alle specifiche numeriche di strumenti finanziari colpiti da provvedimenti impeditivi o estratti per il rimborso.

Art. 37

Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'art. 14 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.
2. La partecipazione al servizio può avvenire in via diretta o indiretta per il tramite di un terzo soggetto.

TITOLO IV

SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI TRAMITE INTERNET

Art. 38

Oggetto dei servizi

1. I servizi di gestione delle comunicazioni tramite internet, che rientrano tra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob, attivate dal Monte, vengono forniti tramite una piattaforma tecnologica messa a disposizione dal Monte stesso.

Art. 39

Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione ai servizi avviene secondo le modalità indicate all'art. 15 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.
2. La partecipazione ai servizi richiede:
 - a) la partecipazione al servizio di gestione accentrata del Monte, in qualità di emittente e/o di intermediario, del Monte, nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo precedente;
 - b) l'utilizzo dei protocolli e degli standard tecnici previsti dal Monte.
3. I partecipanti che non siano in possesso, in via temporanea o definitiva, dei requisiti di cui al comma 2, sono rispettivamente sospesi o esclusi dai servizi.

TITOLO V

SERVIZIO PRESTITO TITOLI

Art. 40

Oggetto del servizio

1. Il servizio, che rientra fra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob, è rivolto ai soggetti indicati nell'art. 41 e consente di effettuare operazioni di prestito titoli con garanzia, operando in qualità di prestatore e/o di prenditore.

Art. 41

Partecipanti

1. Possono partecipare al servizio i seguenti soggetti:
 - a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 385/93;
 - b) le SIM o le imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie;
 - c) le società di gestione del risparmio previste all'articolo 1 comma 1 lettera h) del Dlgs 58/98, fatto salvo quanto previsto all'art. 36 del d.lgs 58/98;
 - d) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Dlgs 385/93, autorizzati all'esercizio limitatamente all'attività prevista dall'articolo 1, comma 5 lettere c) e c) bis del Dlgs 58/98 nonché, limitatamente all'attività svolta su strumenti finanziari derivati, autorizzati alle attività previste all'art. 1 comma 5 lettere a) e b) del Dlgs 58/98;
 - e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'art. 201 del Dlgs 58/98;
 - f) le società di gestione accentrata, le società di gestione di fondi di garanzia della liquidazione e le controparti centrali, limitatamente alle attività indicate negli articoli 69, comma 2 e 70 del d.lgs 58/98.
 - g) le Banche Centrali;
 - h) le Poste italiane S.p.A.;
 - i) la Cassa Depositi e Prestiti;
 - j) il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Possono inoltre partecipare al servizio i seguenti soggetti:

- a) i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari
- b) i gestori dei sistemi di garanzia di cui all'art. 68, comma 1, del Dlgs 58/98.

Art. 42

Strumenti finanziari oggetto del servizio

1. Tutti gli strumenti finanziari accentrati presso il Monte possono essere ammessi al servizio, a esclusione di quelli previsti nei Documenti operativi.
2. Strumenti finanziari che, per problemi di natura operativa, non consentano il buon funzionamento dei servizi offerti dal Monte possono essere esclusi dal servizio, in via temporanea o definitiva.

Art. 43

Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'art. 15 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.
2. La partecipazione al servizio richiede:
 - a) la partecipazione, in qualità di intermediario, al servizio di gestione accentrata del Monte;
 - b) la partecipazione ai servizi di liquidazione (Express II) e al servizio di riscontro e rettifica giornalieri gestito dal Monte e disciplinato nel "Regolamento operativo dei Servizi di liquidazione (EXPRESS II) e delle attività accessorie", predisposto dal Monte stesso, e successive modifiche e/o integrazioni;
 - c) l'utilizzo dei protocolli e degli standard tecnici previsti dal Monte per l'accesso al servizio.
3. I partecipanti che non sono in possesso, in via temporanea o definitiva, dei requisiti di cui al comma 2, sono rispettivamente sospesi o esclusi dal servizio.

TITOLO VI

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE

Art. 44

Oggetto del servizio

1. Il servizio, che rientra tra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob, è rivolto agli intermediari e consente la gestione delle garanzie in strumenti finanziari costituite nel Sistema.

Art. 45

Strumenti finanziari oggetto del servizio e comunicazioni

1. Tutti gli strumenti finanziari accentrati presso il Monte, intesi sia come singolo strumento finanziario che come pool di strumenti finanziari selezionato con apposito sistema automatico e ottimizzato per la composizione del pool medesimo, possono essere ammessi al servizio, a esclusione di quelli previsti nei Documenti operativi.
2. Strumenti finanziari che, per problemi di natura operativa, non consentano il buon funzionamento dei servizi offerti dal Monte possono essere esclusi dal servizio, in via temporanea o definitiva.
3. Il Monte fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati, informativa in modalità telematica concernente, tra l'altro:
 - a. la tipologia delle garanzie utilizzabili;
 - b. i prezzi utilizzati nella giornata per valorizzare le garanzie;
 - c. i criteri di calcolo utilizzati nella valorizzazione.

Art. 46

Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'art. 14 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.
2. La partecipazione al servizio richiede:
 - a) la partecipazione, in qualità di intermediario, al servizio di gestione accentrata del Monte;

b) l'utilizzo dei protocolli e degli standard tecnici previsti dal Monte per l'accesso al servizio.

3. I partecipanti che non sono in possesso, in via temporanea o definitiva, dei requisiti di cui al comma 2, sono rispettivamente sospesi o esclusi dal servizio.

